

RELAZIONE DELL'INTERVENTO DELL'AVV. MAURIZIO CERCHIARA IN
SEDE DI CONVEGNO DEL 15.5.2012 ORGANIZZATO DALL' AISL_O : CHI
HA TRADITO L'ECONOMIA ITALIANA

IL DIRITTO PUO' ATTENUARE E RISOLVERE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLA
CRISI CAUSATA DALLA C.D. FINANZA CREATIVA

Il diritto puo' aiutare ad attenuare se non risolvere gli effetti della
crisi finanziaria mondiale.

Preliminarmente occorre assicurare un appoggio incondizionato al
progetto in parlamento della versione italiana della vecchia legge
americana Glass-Steagall, attualmente non in vigore, che distingue,
giustamente, le banche d'affari da quelle di solo risparmio.

Grazie al diritto, si puo' fare di piu'.

Infatti sarebbe sufficiente che fossero rispettati una serie di principi
contenuti nelle Costituzioni e nel diritto civile dei paesi di tutto il
mondo, nonche' nella Costituzione Europea nella quale sono confluiti
sia i Diritti Fondamentali dell'UE che i Diritti Fondamentali dell'Uomo
della Corte di Strasburgo.

Sinteticamente, alcuni di questi principi possono riassumersi come
segue.

1) Il primo principio e' quello secondo il quale di una azione dannosa risponde soltanto il responsabile, assumendosi il peso del relativo risarcimento.

Sono eccezioni che confermano la regola quella previste dalla legge italiana in casi particolari e tipicizzati nei quali di una azione non risponde il responsabile ma un altro soggetto, in virtu' di una determinata posizione che riveste. Esempi: il genitore rispetto agli atti dannosi commessi dal figlio o il custode per i danni derivanti dalla mancata custodia di un bene.

Nel mondo della finanza, almeno di quella oggi chiamata finanza creativa, invece, rispondono soggetti che non sono responsabili dell'azione dannosa e purtroppo ne rispondono soltanto loro.

E' il caso, per esempio, dei cittadini greci rispetto al debito contratto dal loro paese.

Il diritto deve suggerire norme in materia finanziaria in forza delle quali soggetti terzi non responsabili non debbano essere investiti degli effetti negativi delle operazioni finanziarie.

2) Il secondo principio riguarda la netta distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, che per un secolo ci ha positivamente accompagnato nelle regole di diritto.

Oggi non e' piu' cosi quasi integralmente: il pubblico impiego e' privatizzato, gli enti pubblici gestiscono tramite soggetti privati attivita' professionali ecc.

Eppure cio' che interessa la collettivita', il perseguimento di un interesse pubblico , dovrebbe essere regolato diversamente da come e' regolata l'attivita' privata.

Orbene, nel mondo della finanza, considerato che si intende guadagnare e speculare su operazioni che investono direttamente il diritto pubblico giacche' coinvolgono gli interessi del lavoro e dell'economia di nazioni e di intere comunita', come quella europea, la regole di diritto non pongono che limiti irrisori alla attivita' speculativa privata.

Il diritto deve riedificare le norme finanziarie restituendole almeno in parte all'alveo pubblico alla quale appartengono.

3) Nel diritto privato una societa' che non e' piu' capace di far fronte alle obbligazioni assunte fallisce.

Nel mondo della finanza, questo non succede, in quanto si sostiene che gli Stati non possono fallire e che il debito pubblico deve essere comunque pagato.

In realta' questo non e' vero. I casi dell'Islanda (e dell'Argentina per alcuni versi) lo dimostrano, perche' possono rispondere del debito gli organi dell'amministrazione che lo hanno causato, nonche' i dirigenti bancari che lo hanno provocato. Inoltre, le banche possono essere nazionalizzate ed in ogni caso il default puo' essere gestito dal debitore e non dal creditore.

Nel mondo della finanza attuale, al contrario, sono i cittadini, non responsabili, che devono rispondere loro del debito anche se non l'hanno causato.

Anche qui il diritto puo' edificare delle norme che impediscano il mantenimento del sistema dell'indebitamento come principale e quasi esclusiva strategia dell'economia. Al contrario, occorrerebbero delle previsioni legali che riducano al minimo il ricorso all'indebitamento.

4) Questi esempi dimostrano che alcuni principi giuridici già vigenti, se applicati e non soltanto enunciati, potrebbero aiutare a risolvere la crisi attuale.

A questi esempi occorre aggiungere una soluzione semplice, legale e virtuosa, la moneta complementare locale, idonea a rappresentare un punto di riferimento sicuro, anche se ancora solo parzialmente e felicemente applicata in alcune zone del mondo.

Sulla moneta complementare non è possibile, in questo incontro, che esprimerne alcuni concetti fondamentali, rimandando ad un mio scritto che ne rivela la legittimità non solo rispetto all'ordinamento giuridico italiano ma anche in riferimento a quello comunitario.

La moneta complementare locale non sostituisce ma accompagna quella principale - nel caso europeo, l'euro - e permette obiettivamente, per tutta una serie di aspetti giuridico-economici, di far aumentare la fluidità monetaria e di favorire tutti, dal consumatore, al commerciante, allo Stato.

Ebbene, la moneta complementare locale contiene un istituto virtuoso, costituito dalla scadenza del danaro, che rappresenta veramente il punto di riferimento per una nuova gestione della moneta e dei rapporti sociali economici dell'intera civiltà.

Il concetto è semplice: ad una data prestabilita la moneta scade e se non la si è utilizzata c'è soltanto un altro periodo di tempo dimezzato in cui vale solo la metà e decorso il quale passa allo Stato.

Tale istituto favorisce l'investimento e contiene l'arricchimento improduttivo per la società.

In conclusione, queste sintetiche argomentazioni ci spingono a esortare di compiere noi stessi una attività di comprensione della realtà , tramite studi, proposte e soluzioni legittime e non più rimandabili.

Tale attività contrasta con una rivoluzione violenta perché posta in essere , almeno in parte, sulla base di principi già codificati dalla normativa internazionale e che non vengono applicati per tutta una serie di ragioni non giuridiche.

Soprattutto, non vengono applicati perché si sottintende l'intoccabilità della piena estrinsecazione del concetto di liberalismo economico che invece andrebbe limitata se non vietata quando, come succede ormai da tempo, con la finanza creativa si coinvolgono interessi attinenti l'economia ed il lavoro di tutti gli Stati del mondo.

A questi principi non applicati occorrerà comunque farne entrare in vigore altri (come una legge che distingua le banche d'affari da quelle di solo risparmio o come la moneta complementare locale , ecc.)

Siamo noi stessi che dobbiamo mettere in moto questa attività non solo giuridica perché non possiamo aspettare che il mondo della finanza ci conceda qualcosa, perché non ci concederà niente e se non lo faremo ci ridurrà tutti in povertà'.

Così come non ci possiamo aspettare nulla dai politici, in gran parte spesso insensibili alle istanze sociali dei loro cittadini.

E' con questa speranza di realizzare qualcosa di importante unita ad una ferma volontà di agire che possiamo tutti auspicarci un domani migliore per noi e per i nostri figli.

Roma, 15.5.2012

Avv. Maurizio Cerchiara
